



**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO**
art. 1 comma 557 legge 311/2004

Con la stipula del presente contratto

tra

- l'Unione delle terre d'Argine, con sede legale a Carpi, Corso A. Pio 91 (partita Iva 03069890360), nella persona del Dott. William Sgarbi, Dirigente ad interim del Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane dell'Unione delle Terre d'Argine, "pro tempore", incaricato in base alla Convenzione in materia di gestione delle attività e funzioni correlate alla gestione delle Risorse Umane tra i Comuni afferenti all'Unione (approvata con delibera C.U. n. 30 del 21.12.2011), la quale riconosce il potere di rappresentare l'Ente nella sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro, in applicazione del Decreto del Presidente dell'Unione delle Terre d'Argine in atti con il n. 36622 del 20.06.2019.

e

- la Dott.ssa Anna Messina di seguito detto anche "dipendente", nata a Mirabella Imbaccari (CT) il 21 luglio 1961, residente a Busana (RE), in Via Mentore Pagani 38 (C.F. MSSNNA61L61F231Q).

Premesso

- che l'Unione delle Terre d'Argine ha necessità di attribuire l'incarico di Direttore Generale dell'Ente;
- che il Presidente dell'Unione ha chiesto al Sindaco del Comune di Parma l'autorizzazione, prevista dall'art. 53 del D.lgs n. 165/2001, affinché la dr.ssa Anna Messina possa svolgere presso l'Unione un'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;
- che il Sindaco del Comune di Parma ha autorizzato la dr.ssa Anna Messina, Segretario Generale del Comune di Parma a svolgere attività lavorativa esterna in favore dell'Unione delle Terre d'Argine, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001;
- che la Dott.ssa Anna Messina, Segretario Generale del Comune di Parma si è dichiarata disponibile ad instaurare un rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004;

**si costituisce rapporto di lavoro a tempo determinato
regolato dal presente contratto individuale e si conviene quanto segue:**

Art. 1 (Decorrenza del rapporto di lavoro) - L'Amministrazione assume la dipendente, che accetta, con rapporto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 26/06/2019 e fino al 30/09/2019, salvo proroga.

Art. 2 (Tipologia - Assegnazione - Trattamento Economico) - La dipendente è assunta per svolgere le funzioni di "Direttore Generale" presso l'Unione delle Terre d'Argine con sede legale in Carpi, Corso Alberto Pio 91, dove svolgerà la propria attività.

La dipendente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

Il trattamento economico, concordato tra le parti è quantificato in € 1.154,00 mensili comprensivo di ritenute fiscali e previdenziali da corrispondere, oltre alla quota spettante di 13^a, per la durata di conferimento dell'incarico.

Art. 3 (Mansioni) - La dipendente svolgerà le funzioni previste dall'art. 108, comma 1, del Dlgs n. 267/2000, in particolare provvederà ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Presidente dell'Unione, curerà la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione. Il Direttore Generale svolgerà inoltre le funzioni previste dall'art. 41 del Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine, approvato con delibera di CU n. 24 del 16.04.2014 e dall'art 7 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Gu n 45 del 31.05.2013. Oltre alla precedente funzione il Presidente dell'Unione potrà assegnare alla dipendente altre funzioni con proprio Decreto nel rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto e nei vigenti Regolamenti dell'Ente oltreché in applicazione analogica delle disposizioni contenute nell'art. 97 del DLgs 267/2000.

Art. 4 (Obbligo di assunzione del servizio e clausola risolutiva espressa) - La dipendente assume servizio alla data di decorrenza del rapporto, indicata nel presente contratto. Il presente contratto, in caso di mancata presa in servizio, senza giustificato motivo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 2, comma 2, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, si risolverà di diritto. In ogni caso, la dipendente dovrà comunicare le proprie giustificazioni all'Amministrazione entro i 2 giorni successivi alla data stabilita quale decorrenza del rapporto.

Art. 5 (Recesso) - L'Amministrazione può recedere dal contratto di lavoro con preavviso di 15 giorni, per ragioni organizzative che comportino la soppressione della posizione ricoperta o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi che le vengano formalmente assegnati e comunque quelli previsti dall'art. 3 del presente contratto. Il recesso è altresì previsto qualora il suo comportamento si allontani dalle direttive ricevute dal Presidente dell'Unione.

Art. 6 (Risoluzione consensuale - dimissioni) - Le parti concordano la possibilità di risolvere consensualmente e in ogni momento il rapporto di lavoro senza reciproci oneri, fissando di comune accordo la data di cessazione.

Il dipendente può presentare le proprie dimissioni in ogni momento dando un preavviso di quindici giorni.

Art. 7 (Dichiarazioni del dipendente) - Con la sottoscrizione del presente contratto e sotto la propria responsabilità, la dipendente dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nel testo vigente.

Art. 8 (Comportamento) - Con la sottoscrizione del presente contratto, il dipendente si impegna ad osservare i principi ed i contenuti definiti dal Codice di Comportamento anche con riferimento al codice che sarà approvato in riferimento e ad integrazione del DPR n. 62/2013.

Art. 9 (Informativa - Consenso) A norma della legge sulla privacy si chiede di tener conto del fatto che la firma che apporrà in calce al presente contratto varrà anche come autorizzazione all'Unione Terre d'Argine ad utilizzare e a trattare i suoi dati personali nell'ambito delle elaborazioni relative ai dirigenti, oltre che come impegno da parte sua a non diffondere in alcun modo e con alcun mezzo i dati sensibili di cui verrà a conoscenza direttamente o indirettamente per effetto del suo lavoro.

Art. 10 (Ferie) - La dipendente deve fruire delle ferie nello stesso periodo in entrambe le Amministrazioni di appartenenza (Comune di Parma e Unione delle Terre d'Argine) ovvero negli stessi periodi, previa concertazione tra il Sindaco di Parma ed il Presidente dell'Unione delle Terre d'Argine e presso quest'ultima non più di tre giorni.

I giorni di riposo settimanale sono fissati nei giorni di sabato e domenica.

Art. 11 (Norme applicabili – rinvio) - Per quanto non espressamente previsto, in materia di rapporto di lavoro è fatto espresso rinvio alle norme comunitarie, alle disposizioni di legge e di regolamento nel tempo in vigore.

Art. 12 (Bollo – esenzione) - Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Stipulato e sottoscritto in Carpi, li 28.06. 2019

Il dipendente
Dott.ssa Anna Messina

L'Amministrazione
Dott. William Sgarbi